

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA  
SICILIA – PALERMO**

**RICORSO**

delle Associazioni **1. LEGAMBIENTE SICILIA APS**, con sede in Palermo, Via Paolo Gili n. 4, Cantieri Culturali alla Zisa, PAD. 13, C.F. 97009910825, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Antonio Zanna, nato a Monreale (PA) il 4 ottobre 1963; **2. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) O.N.L.U.S.**, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 4 aprile 1974 n. 493, con sede in Roma, Via Po n. 25/c, Cod. Fisc. 80078430586, in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Dante Caserta, nato a Teramo il 19/1/1966; **3. LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.) ODV**, con sede in Parma, Via Udine n. 3, C.F. 80032350482, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Aldo Marco Verner, nato a Genova il 6 maggio 1958, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bonanno (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q, la quale dichiara di volere ricevere comunicazioni ed avvisi al suo indirizzo di posta certificata [antonellabonanno@pecavvpa.it](mailto:antonellabonanno@pecavvpa.it), nonché al numero di fax 091/486022), la quale sia unitamente che disgiuntamente con l'Avv. Nicola Giudice (C.F. GDC NCL 61T26 G273U -

[nicolagiudice@pecavvpa.it](mailto:nicolagiudice@pecavvpa.it)) li rappresenta e li difende per mandato in calce al presente ricorso risultante da separato atto

**c o n t r o**

**L'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione**

**1. del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020** e relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale, pubblicato sul sito WEB (1) istituzionale in data 7 agosto 2020, avente ad oggetto "**Calendario Venatorio 2020/2021**", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria e, in particolare, nelle parti in cui (cfr. All. "A", artt. 4, 5, 8, 9, e 11):

a) autorizza la "**preapertura**" della stagione venatoria **di ben n. 4 giornate**, e precisamente nei giorni 2, 6, 12 e 13 settembre 2020, per le specie **Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Tortora e Coniglio selvatico**;

b) autorizza "**l'apertura generale**" della stagione venatoria **a far data dal 20 settembre anziché dal 1° ottobre 2020**;

---

1 Link:  
[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR\\_Areetematiche/PIR\\_Calendarivenatori](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Areetematiche/PIR_Calendarivenatori)

c) autorizza non solo il prelievo venatorio anticipato del **Coniglio selvatico** nei giorni 6 e 13 settembre 2020, ma anche l’apertura generalizzata della caccia allo stesso **Coniglio selvatico** a decorrere dal 20 settembre 2020, in assenza dei necessari aggiornati censimenti della specie ed in tutti gli AA.TT.CC., consentendo altresì l’uso del furetto;

d) prevede il prolungamento del prelievo venatorio della specie **Beccaccia** fino al 20 gennaio 2021, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020;

e) autorizza l’apertura della caccia alla **Volpe** a decorrere dal 20 settembre 2020, sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l’ausilio di cani;

f) autorizza il prelievo venatorio delle specie **Pavoncella** e **Moriglione**;

g) prevede la liberazione con successivo abbattimento delle specie **Starna** e **Fagiano** nelle aziende agro-venatorie;

h) autorizza prelievo venatorio delle “*diverse forme fenotipiche*” del **Cinghiale** (*Sus scrofa*), ossia di animali non pienamente riconducibili alla nozione di “fauna selvatica”;

2. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

**F A T T O**

Con D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 - pubblicato sul sito WEB istituzionale il successivo 7 agosto - l'Amministrazione regionale ha regolamentato il prelievo venatorio per la stagione 2020-2021.

Va preliminarmente segnalato una volta di più il deprecabile *modus agendi* posto in essere dalla P.A. regionale la quale ha incredibilmente emanato un provvedimento di siffatta rilevanza ed impatto per l'ambiente, la fauna selvatica e gli ecosistemi (come il calendario venatorio) **IN PIENO PERIODO FERIALE**, nonostante che il parere obbligatorio dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sia stato abbondantemente acquisito sin dal 23 giugno 2020.

Tale comportamento persiste ormai da lunghissimi anni, lasciando insorgere il legittimo sospetto che pervicacemente la P.A. regionale persegua l'obiettivo di ostacolare, pregiudicare e/o comunque di rendere estremamente difficoltosi non solo l'esercizio del diritto di difesa delle associazioni odierne ricorrenti, ma anche e soprattutto la normale esplicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (stante il calendario delle udienze camerali già fissato da codesto TAR).

In proposito, la Corte Costituzionale ha correttamente precisato che:  
*“Non a caso l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno: in tal modo, si suppone che, esperiti eventuali ricorsi giurisdizionali comuni, esso sia adeguatamente e legittimamente disponibile per l'inizio della caccia, ovvero per settembre inoltrato. Una simile tempistica è pienamente*

*compatibile con l'attività regionale, solo se la Regione adotta atti che non solamente siano immediatamente aggredibili innanzi al giudice comune, ma che possano direttamente da quest'ultimo essere conformati in via cautelare alle esigenze del caso concreto, entro un termine estremamente contenuto.”* (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 20/2012).

Il calendario venatorio di cui si tratta, segnatamente per le parti indicate in epigrafe **alle lettere a), b), c), d), e) f) e g)**, si appalesa in contrasto: **1.** con il parere espresso dall'ISPRA sulla proposta di calendario (cfr. nota n. 27234 prot. del 23 giugno 2020 prodotta in atti); **2.** con il Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013/2018 (PRFV) - approvato con D.P. Reg. Sic. n. 227 del 25 luglio 2013 e più volte prorogato, nonché con la valutazione di incidenza del PRFV di cui al D.D.G. DRA n. 442 del 10 agosto 2012 (per ciò che attiene alle previsioni di ampliamento di luoghi, periodi e modalità di caccia contrastano con le opposte); **3. con le risultanze tecniche e scientifiche contenute nella relazione di CTU a firma del prof. Bruno MASSA ordinata in via istruttoria dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (2)**; relazione espressamente richiamata - proprio ai fini conformativi in sede di riedizione

---

2 Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal C.G.A. con ordinanza del 24 ottobre 2018 n. 708 (ric. n. 749/2018), redatta dal Prof. Bruno Massa, Professore ordinario dell'Università di Palermo delegato dal Presidente dell'Unione Zoologica Italiana (cfr.: “Relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, prof. Bruno Massa, in merito alle ordinanze 732/2018 e 749/2018, includente alche le risposte alle osservazioni dei CTP prof. Natale Emilio Baldaccini (Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea), prof. Mario Lo Valvo (Associazioni Ambientaliste) e prof. Luigi Esposito (Associazioni Venatorie)”, depositata il 3.12.2018).

del potere di regolamentazione venatoria annualmente esercitato dalla P.A regionale resistente - dalla sentenza di codesto TAR, Sez. II, n. 2647/2019, passata in autorità di giudicato, nonché dall'ordinanza cautelare del CGA n. 856/2018 del 12 dicembre 2018 (entrambe rese *inter partes* nei giudizi incardinati dalle associazioni odierne ricorrenti avverso il C.V. 2018-2019)

Il provvedimento impugnato è in buona sostanza illegittimo per violazione e/o elusione:

a. della L. n. 157/1992, come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, nonché della L. reg. sic. N. 33/1997 e ss.mm.ii.;

b. delle Direttive Uccelli 79/409/CE e 2009/147/CE, nonché del documento di BIRDLIFE INTERNATIONAL (2017) denominato **“EUROPEAN BIRDS OF CONSERVATION CONCERN: POPULATIONS, TRENDS AND NATIONAL RESPONSABILITIES”**; documento che ISPRA ha tenuto conto nella formulazione del proprio parere, essendo l'unico documento aggiornato sullo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC);

c. della L. 6 febbraio 2006 n. 66, con cui l'Italia ha recepito l'Accordo internazionale AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori in Eurasia ed Africa, in particolare la tabella 1 dell'allegato III;

d. del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3.

Con atto del 24 luglio 2020 (prodotto in questa sede) le associazioni ricorrenti hanno diffidato l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ad emanare senza ulteriore indugio il calendario per la stagione venatoria 2020-2021, regolamentando il prelievo nel pieno rispetto della normativa statale e comunitaria, così recependo integralmente e dando attuazione al parere ed alle indicazioni sia di ISPRA sia del Ministero dell'Ambiente.

In altri termini, ciò che le associazioni hanno voluto evidenziare con la diffida è la circostanza che la P.A. regionale, con il calendario annuale, avrebbe dovuto regolamentare l'attività venatoria **in piena conformità ed adesione** alle precise inequivocabili statuizioni cui recentemente sono pervenuti non solo codesto TARS (cfr. TAR Palermo, Sez. II, sentenza n. 2647/2019), ma anche il CGA per la Regione Siciliana (sia pure in sede cautelare, cfr. ordinanza n. 856/2018 del 12.12.2018) sulla base delle risultanze della relazione tecnica di CTU a firma del prof. Massa; statuizioni ad oggi pienamente valide ed efficaci, il cui carattere conformativo non può essere posto in dubbio, applicandosi alla stagione venatoria 2020-2021 proprio in forza di siffatto effetto del giudicato.

Per converso, il decreto assessoriale impugnato costituisce manifesta violazione ed elusione dei principi di diritto ormai chiari e consolidati nella migliore giurisprudenza amministrativa formatasi in materia; la palese illegittimità che vizia il calendario in questione, ma soprattutto gli irreparabili danni ambientali che conseguirebbero all'esecuzione dello

stesso, rendono necessaria la proposizione del presente ricorso fondato sui seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 1-BIS, 7, 10 E 18, NN. 1-BIS E 2 DELLA L. N. 157/1992, DELL'ART. 42 DELLA L. 4 GIUGNO 2010 N. 96 (denominata "Legge Comunitaria 2009"), DELL'ART. 19, COMMA 1-BIS, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE E DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006 N. 66, ACCORDO INTERNAZIONALE AEWB - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI, INADEGUATEZZA E/O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, NONCHE' DELLO SVIAMENTO:**

Come accennato nelle superiori premesse in fatto, in ordine alla regolamentazione dell'esercizio venatorio si è espresso da ultimo codesto TAR con sentenza n. 2647/2019 dei 17 maggio-16 novembre 2019 (Ric. n. 1569/2018, Sez. II), **PASSATA IN AUTORITA' DI GIUDICATO**, con la quale è stato accolto il gravame proposto dalle medesime associazioni

odierne ricorrenti, con conseguenziale annullamento del calendario venatorio 2018-19 e con riconoscimento della piena efficacia ed applicabilità sia del parere ISPRA sia degli esiti della relazione di CTU del prof. Massa, segnatamente nelle seguenti parti:

- apertura generale della caccia a decorrere dal 1° ottobre e non dal 1° settembre;

- sospensione del prelievo venatorio in Sicilia del **Coniglio Selvatico** ed illegittimità del prelievo anticipato dello stesso a decorrere dal 1° settembre;

- illegittimità dell'autorizzazione del prelievo anticipato a far data dal 1° settembre delle specie **Merlo, Gazza e Ghiandaia** a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse;

- chiusura del prelievo venatorio della specie **Beccaccia** al 31 dicembre, con riconoscimento della illegittimità del prolungamento fino al 20 gennaio;

- apertura della caccia alla **Volpe** a decorrere dal 1° ottobre, con conseguenziale riconoscimento della illegittimità del prelievo anticipato a settembre (oltre modo aggravato quest'anno dalla modalità della forma sia libera che collettiva a squadre, con l'ausilio di cani).

Com'è dato di leggere nella parte motiva della sentenza di che trattasi, codesto TAR ai fini del decidere ha richiamato gli esiti della CTU ritenendo che l'analisi comparativa posta in essere dal prof. Massa sul parere ISPRA e sulle previsioni del CV 2018-2019 sia “...**DI NOTEVOLE**

***SPESSORE E DEGNA DI NOTA***”, allineandosi per gran parte alle indicazioni di ISPRA e chiarendo ***“in maniera esauriente tutte le questioni che era necessario approfondire”***.

Nella buona sostanza, il Decidente, ribadendo il ruolo istituzionale di ISPRA, ha ritenuto illegittimi gli “scostamenti” effettuati nel calendario a rispetto al parere ISPRA non soltanto nella “forma”, ma anche e soprattutto nella “sostanza”, poiché costituisce ormai *jus receptum* in materia di caccia che le scelte difformi operate dalla Regione debbano essere adeguatamente motivate **SUL PIANO EMINENTEMENTE TECNICO-SCIENTIFICO**, con il **SOLO SCOPO** di far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un “affidabile monitoraggio” delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili.

In tal senso si sono espressi da ultimo il **Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 3852/2018 del 22 giugno 2018)**, affermando quanto segue relativamente alla possibilità di disattendere il parere dell’ISPRA sul calendario venatorio:

- lo scostamento dal parere ISPRA deve fondarsi su adeguati ed aggiornati riferimenti tecnico-scientifici per le singole specie;

- lo scostamento è illegittimo allorché la Regione non abbia assolto all’onere di dimostrare **“CON PROPRI DATI, LA SUSSISTENZA DELLE SPECIALI CONDIZIONI, PREDICABILI RISPETTO AL PROPRIO**

**TERRITORIO REGIONALE, PER DISCOSTARSI DALLE  
INDICAZIONI PRUDENZIALI LICENZIATE DALL'ISPRA**”;

- gli scostamenti dal parere ISPRA sono illegittimi ove “**DISANCORATI**” da un’**“affidabile attività di monitoraggio”** e **“non supportati da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico”**.

Ancora sulla materia delle deroghe al parere ISPRA si è recentemente pronunciato il TAR Sardegna (Sez. II, sentenza 1° febbraio 2018, n. 65), il quale ha posto l’accento sulla illegittimità delle deroghe introdotte dalla regione Sardegna (quanto alla cacciabilità di specie in declino, sensibili e vulnerabili) in mancanza di **“ADEGUATI ED APPROPRIATI MONITORAGGI FAUNISTICI”** ed ha ribadito la necessità di effettuare in via preventiva **“STUDI, RILEVAZIONI, CENSIMENTI E MONITORAGGI”** sulla consistenza numerica **NELL’AMBITO DELLA REGIONE SARDEGNA** delle specie assoggettate a prelievo.

In difetto di tali imprescindibili monitoraggi e censimenti - **CONDOTTI IN AMBITO REGIONALE SULLE SPECIE “SENSIBILI”** - il TAR ha ritenuto illegittima la valutazione di ammissibilità del prelievo (**anche ridotto e compiuto con modalità limitate**) siccome priva della adeguata e necessaria istruttoria, con inammissibile **“AFFIEVOLIMENTO DELLA TUTELA AMBIENTALE-FAUNISTICA E RAFFORZAMENTO DELLE FACOLTÀ CONCESSE AI CACCIATORI”**.

A quest'ultimo proposito codesto TAR nella citata sentenza n. 2647/2019 **passata in giudicato** ha curato di richiamare espressamente il consolidato principio della **preminenza dell'interesse faunistico-ambientale rispetto all'interesse alla pratica venatoria** (Corte Costituzionale n. 90/2013; TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013).

Per quello che qui ci occupa (e come già sopra accennato in parte narrativa), le parti del calendario venatorio emanato con l'impugnato D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 **non soltanto ricalcano e reiterano - per la maggior parte - le medesime previsioni illegittime già rimesse al sindacato giurisdizionale di codesto onorevole TAR, ma si pongono “ostinatamente” - oltre ogni ragionevole limite di legalità e razionalità dell'azione amministrativa - in conflitto con le norme di legge, con il parere ISPRA, con le previsioni del PRFV 2013-2018, sia con le risultanze della relazione tecnica del prof. Massa.**

In sintesi, per le medesime motivazioni di natura tecnico-scientifica espresse sia da ISPRA, sia dal CTU prof. Massa, può affermarsi quanto appresso:

1. è illegittima la previsione della **preapertura della caccia con decorrenza dal 2 settembre, precisamente nei giorni del 2, 6, 12 e 13 settembre 2020 alle specie COLOMBACCIO, GAZZA, GHIANDAIA, TORTORA;**

2. è illegittima l'autorizzazione sia del prelievo venatorio sia dell'anticipazione del prelievo stesso nei giorni 6 e 13 settembre 2020 per la specie CONIGLIO SELVATICO;

3. è illegittima l'apertura generale della caccia a decorrere dal 20 settembre per le specie: CONIGLIO SELVATICO, VOLPE, COLOMBACCIO, MERLO, GAZZA, GHIANDAIA, TORTORA;

4. è illegittima la previsione della chiusura del prelievo venatorio della specie BECCACCIA al 20 gennaio 2021 (anziché al 31 dicembre 2020);

5. è illegittimo il prelievo venatorio delle specie PAVONCELLA e MORIGLIONE;

6. è illegittima la previsione della liberazione con successivo abbattimento delle specie STARNA e FAGIANO nell'ambito delle aziende agro-venatorie;

7. è illegittima la previsione nel calendario del **prelievo venatorio di “forme fenotipiche” di Cinghiale**, in quanto tali forme non sono pienamente riconducibili alla nozione di “fauna selvatica”, trattandosi piuttosto di animali vaganti di origine domestica, **totalmente esclusi dalle previsioni del PRFV 2013-2018 e non rientranti fra le specie cacciabili ex art. 18 L. 157/1992.**

Su quest'ultimo punto giova evidenziare che la creazione della nuova categoria faunistica del **“Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue diverse forme fenotipiche”** - evidentemente ideata *ad hoc* per estendere la possibilità di

cattura e/o abbattimento in sede di prelievo venatorio di specie domestiche inselvatichite - risulta abnorme ed *extra ordinem* in quanto introduce “una definizione non contemplata nel vigente ordinamento, che si pone in contrasto con le norme di tutela degli animali domestici (...) e costituisc[e] una ingiustificabile deroga alla vigente disciplina in materia di polizia veterinaria di cui al d.P.R. n. 320/1954 che regolamenta puntualmente gli interventi a cura del Sindaco e delle A.U.S.L. qualora dagli animali sia compromessa la sicurezza e/o la salute pubblica. L'intervento... in questione costituisce inoltre palese interferenza in materia penale, esclusa dalla competenza legislativa regionale, laddove legittimi comportamenti sanzionati penalmente dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, poiché potrebbero rientrare nella nuova definizione teste' introdotta anche gli animali oggetto di tutela da parte del titolo IX-bis del libro II del Codice penale.” (cfr. ricorso per questione di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana depositato in cancelleria il 7 novembre 2008, pubblicato in GURI 1<sup>a</sup> Serie Speciale Corte Costituzionale n. 2 del 14-1-2009).

## II

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO  
PROFILO DELLE SOPRA CALENDATE NORME - ECCESSO DI  
POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA DEI**

**PRESUPPOSTI, INADEGUATEZZA E/O INSUFFICIENZA DELLA  
MOTIVAZIONE, NONCHE' DELLO SVIAMENTO:**

E' ormai noto come la materia della caccia - a livello normativo europeo, nazionale e regionale - sia presidiata dall'esigenza primaria e fondamentale della conservazione delle singole specie e del raggiungimento di una densità ottimale delle popolazioni; esigenza che si persegue attraverso il ben noto principio del "prelievo sostenibile" (***SUSTAINABLE YIELD***).

Il calendario venatorio impugnato risulta per converso permeato dall'esigenza di garantire **prioritariamente** lo svolgimento dell'attività venatoria e di anticiparne addirittura l'avvio per alcune specie in dispregio del principio di sostenibilità (cfr. anche **TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 1° febbraio 2018, n. 65**).

Valgano all'uopo le seguenti considerazioni in ordine ad alcune specie particolarmente problematiche:

**II.1. CACCIABILITA' DEL CONIGLIO SELVATICO,  
PREAPERTURA DELLA CACCIA ALLA SPECIE NEI GIORNI 6 E  
13 SETTEMBRE 2020, CON SUCCESSIVA APERTURA GENERALE  
DAL 20 SETTEMBRE 2020 E CON USO DEL FURETTO:**

La Regione non ha osservato nessuna delle prescrizioni previste da ISPRA per il prelievo del Coniglio selvatico, autorizzandone il prelievo anticipato senza aver effettuato preventivamente i censimenti né essere in possesso di monitoraggi e dati aggiornati della specie, indispensabili per

garantire un prelievo sostenibile di qualsivoglia specie stanziale, “*basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento*” (art. 10, comma 11, L. 157/1992).

Emerge incontestabilmente dalla più recente letteratura scientifica che da alcuni anni **il Coniglio selvatico in Sicilia è una SPECIE IN PREOCCUPANTE E FORTE DECLINO ed il prelievo venatorio di questa specie, seppur ridotto, non risponde al criterio del “prelievo sostenibile” per il quale il prelievo dovrebbe essere sospeso o quantomeno non soggetto ad apertura anticipata** (per le evidenze regionali e la letteratura scientifica sull’argomento confronta: Lo Valvo et al., 2014; Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). *World Rabbit Sci.*, 22: 207-214; Lo Valvo et al., 2017. mtDNA diversity in a rabbit population from Sicily (Italy). *Turk J Zool*, 41: 645-653; Vecchio et al., 2018. Monitoring by radiotracking of a wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) restocking group in area of Agrigento (Sicily): preliminary analysis of survival. Congresso ATIT; Di Vittorio M., Lo Valvo M., Di Trapani E., Sanguinetti A., Ciaccio A., Greci S., Zafarana M., Giacalone G., Patti N., Cacopardi S., Rannisi P., Scuderi A., Luiselli L., La Grua G., Cortone G., Merlino S., Falci A., Spinella G., López-López P., 2019. Long-term changes in the breeding period diet of Bonelli’s eagle (*Aquila fasciata*) in Sicily, Italy. *Wildlife Research*, 46(5): 409-414; LEGGE 8 maggio 2018,

n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, all’ Art. 58, riporta “Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria. Per le finalità di cui all’articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, l’Assessorato regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea – dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è autorizzato a stanziare la somma di 200 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2018, per il ripopolamento e la ricerca sui virus che determinano la moria del coniglio selvatico.”)

E’ dunque illegittimo lo scostamento dal parere ISPRA che non ha espresso parere favorevole sull’apertura anticipata al Coniglio, **subordinando anzi la caccia “ordinaria” al Coniglio alla predisposizione di piani di prelievo locali ben articolati.**

In assenza di tali piani locali, l’apertura generalizzata su tutto il territorio regionale per di più anche con l’uso del furetto (che, stanando i conigli dai loro rifugi, garantisce maggiori possibilità ed entità di prelievo) non risponde nemmeno ai criteri di gestione locale indicati nel parere ISPRA, consentendo indebitamente anche il prelievo venatorio di popolazioni locali di coniglio sull’orlo dell’estinzione (SIC!).

Un “riposo biologico” per questa specie sarebbe estremamente urgente e necessario.

**II.2 CHIUSURA POSTICIPATA DELLA CACCIA ALLA  
BECCACCIA AL 20 GENNAIO 2021 (ANZICHÉ AL 31 DICEMBRE  
2020):**

La P.A. regionale ha indebitamente autorizzato nella specie il prelievo della Beccaccia fino al 20 gennaio 2021 sulla scorta di studi, progetti di ricerca non meglio identificati e monitoraggi generici, insufficienti ed inadeguati a dimostrare **l'effettivo stato di conservazione della specie in Sicilia.**

Per converso, la chiusura al 20 gennaio 2021 ha ricevuto il parere negativo sia del CTU prof. Massa sia di ISPRA, il quale ultimo ha ritenuto *“idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento “Key Concepts”, dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un’analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l’impiego di personale qualificato”*: nella sostanza ISPRA ha sempre affermato la chiusura al 31 dicembre sia necessaria per la conservazione della specie e che, in subordine, un’eventuale chiusura al 10 gennaio per aspetti legati alla sua fenologia riproduttiva potrebbe essere autorizzata **solo** in presenza di determinati

presupposti (cfr. Key Concepts, art. 7, comma 4, Direttiva Uccelli e art. 18, comma 1-bis, della legge 157/92 e ss.mm.ii).

Anche alla luce della citata ordinanza cautelare n. 856/2018 del CGA la chiusura per la Beccaccia non può andare oltre il 10 gennaio: precisa in merito il CGA che “... 3) ....omissis... **la chiusura della caccia della beccaccia, l'accertamento del CTU si situa su una linea per così dire mediana tra la Regione e l'ISPRA, il che permette di considerare lo scostamento della prima rispetto al parere della seconda non irragionevole per quanto opinabile**... (nel caso della Beccaccia la Regione anche per il CV 2018-2019 proponeva il 31 gennaio, ISPRA proponeva la chiusura al 31 dicembre e l'accertamento del CTU si poneva in posizione mediana al 10 gennaio). Nel caso specifico della Beccaccia, il CTU a pag. 23 della sua relazione scrive “**Complessivamente la chiusura della caccia alla Beccaccia entro la prima decade di gennaio** sembra quindi il compromesso ideale per consentire un ampio periodo di attività venatoria a questa specie ed al tempo stesso intervenire attivamente per la salvaguardia delle popolazioni migratrici”; e a pag. 44 della relazione, nella tabella riassuntiva, ancora una volta **il CTU indica nel 10 gennaio la data di chiusura alla Beccaccia** (ciò consentirebbe alla regione di potersi scostare motivatamente dal 31 dicembre di ISPRA al 10 gennaio del CTU, mentre nessuna valida motivazione potrebbe legittimamente consentire alla regione di prolungare il prelievo della Beccaccia fino al 20 gennaio 2021).

**II.3. PRELIEVO VENATORIO DI MORIGLIONE E  
PAVONCELLA DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 18 GENNAIO 2021  
INCLUSO:**

L'inclusione tra le specie cacciabili anche di **Pavoncella** e **Moriglione** è in contrasto con l'indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota prot. 16169/PNM del 9 luglio 2019 e nota prot. 39696 del 28 maggio 2020, **richiamata testualmente nel parere ISPRA**) secondo la quale *“deve essere chiarito che la sospensione della caccia delle specie moriglione e pavoncella deriva non direttamente dalla suddetta nota, ma dal fatto che le specie citate sono state inserite nella colonna A, della Tabella 1, dell'allegato III, dell'Accordo internazionale AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori in Eurasia ed Africa. Tale accordo, sul piano internazionale, è entrato in vigore il 30 maggio 2006 e, per l'Italia, a norma dell'art. XIV dell'Accordo e della legge di adesione 6 febbraio 2006, n. 66, è entrato in vigore il 1° settembre 2006. E' dunque chiaro che l'adesione a tale accordo internazionale, ponga allo Stato Italiano l'obbligo di adozione di tutte le misure di conservazione degli uccelli acquatici e dei loro habitat, specie di quelli maggiormente minacciati, e che la necessità di adempiere a tale obbligo prevalga sulle scelte compiute nel calendario venatorio dalla Regione, qualora tali scelte contrastino o mettano in pericolo la conservazione delle specie. Ebbene, alla suddetta nuova classificazione consegue il divieto di prelievo (fra le altre) delle due specie della pavoncella e del moriglione (...). Ne consegue,*

*pertanto, la necessità che la Regione [Toscana] si conformi nell'immediato alle prescrizioni internazionali, europee e statali, recependo nel calendario venatorio il divieto di prelievo delle specie moriglione e pavoncella" (TAR Toscana, 30 giugno 2020, n. 848/2020; TAR Liguria, sentenza n. 568/2020).*

La previsione di prelievo venatorio di Moriglione e Pavoncella dal 1° ottobre 2020 al 18 gennaio 202 è radicalmente illegittima né potrebbe giustificarsi alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 18/10/2019 con la quale, secondo l'erroneo assunto dell'Amministrazione regionale, sarebbe stato accertato che la popolazione di tali uccelli acquatici è considerata "in forte aumento" e che pertanto le stesse specie sarebbero state ritenute cacciabili fino al 19 gennaio.

Nulla di più infondato!

Nella richiamata ordinanza non esiste nessun passaggio in cui si afferma che le due specie in oggetto siano "in forte aumento"; peraltro, se da un lato l'ordinanza del Consiglio di Stato fa riferimento ad un precedente calendario venatorio e non tiene minimamente conto dell'attuale situazione delle due specie nell'ambito della Regione Siciliana, dall'altro lato, il calendario venatorio siciliano si pone in palese (ed immotivato) conflitto con la suddetta nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione del provvedimento impugnato in questa sede e più esattamente:

**In ordine al *fumus boni juris*** si rinvia ai motivi di impugnazione sopra esposti ed ai consolidati indirizzi giurisprudenziali anche di codesto TAR in ordine al ruolo dell'ISPRA, specie per ciò che attiene alla riconosciuta **PREMINENZA E VALENZA COSTITUZIONALE DEGLI INTERESSI CONNESSI ALLA PROTEZIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE**, rispetto ai quali i contrapposti interessi venatori alla pratica della caccia devono essere considerati “recessivi”.

**In ordine al *periculum in mora***:

L'esecuzione del provvedimento impugnato arreca gravissimi, imponderabili ed irreparabili danni al patrimonio faunistico derivanti da ciascun abbattimento ingiustificato, effettuato in violazione dei divieti di legge.

La sussistenza e rilevanza del “*periculum*” emerge invero dalla sola circostanza che, per i profili di illegittimità dedotti con il presente ricorso, il provvedimento impugnato autorizzerebbe un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce “patrimonio indisponibile dello Stato” ed che è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L.157/1992) anche ai fini della tutela risarcitoria del danno erariale (cfr. sentenza della Corte dei Conti Centrale d'Appello n. 248/2018).

Sussiste dunque il *periculum in mora* scaturente dalla soppressione di centinaia di migliaia di esemplari di fauna selvatica per effetto delle illegittime disposizioni del calendario impugnato.

Non può peraltro sottacersi che le previsioni dell'impugnato calendario rappresentano oggettivamente una grave minaccia per la conservazione della fauna poiché aggravano le attuali già preoccupanti condizioni di rischio derivanti da una situazione meteorologica decisamente critica, **caratterizzata da temperature massime assai elevate e prolungati periodi di siccità**, che ha determinato in tutta l'Isola una situazione accentuata di *stress* in molti ecosistemi.

Il quadro regionale siciliano è peraltro ancor più aggravato dalla drammatica espansione sia del numero degli incendi sia della superficie percorsa dal fuoco, ed avrebbe dovuto spingere la Regione Siciliana - **cautelativamente ed in via precauzionale** - ad accogliere le indicazioni tecnico-scientifiche dell'ISPRA secondo le quali “*come già evidenziato in passato da questo Istituto, in presenza di eventi climatici particolarmente avversi per la fauna, si ritiene che, seguendo il principio di precauzione, in occasione della prossima apertura della stagione venatoria vadano assunti provvedimenti cautelativi atti a evitare che popolazioni in condizioni di particolare vulnerabilità possano subire danni, in particolare nei territori interessati da incendi e condizioni climatiche estreme nel corso dall'attuale stagione estiva*” (cfr. nota inviata da ISPRA a tutte le regioni italiane avente

ad oggetto “Limitazioni all’attività venatoria a causa della siccità e degli incendi che hanno colpito il Paese”).

Per i superiori motivi si chiede

**VOGLIA L’ ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE**

**In via preliminare**, sussistendone i presupposti di legge, sospendere l’esecuzione del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e del relativo allegato “A” (artt. 4, 5, 8, 9, e 11) nelle parti in cui

a) autorizza illegittimamente la “*preapertura*” della stagione venatoria **di n. 4 giornate**, e precisamente nei giorni 02, 06, 12 e 13 settembre 2020, per le specie **Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Tortora e Coniglio selvatico**;

b) autorizza illegittimamente “*l’apertura generale*” della stagione venatoria **a far data dal 20 settembre anziché dal 1° ottobre 2020**;

c) autorizza illegittimamente non solo il prelievo venatorio anticipato del **Coniglio selvatico** nei giorni 6 e 10 settembre 2020, ma anche l’apertura generalizzata della caccia allo stesso **Coniglio selvatico** a decorrere dal 20 settembre 2020, in assenza dei necessari censimenti aggiornati ed in tutti gli AA.TT.CC., consentendo anche l’uso del furetto;

d) prevede illegittimamente il prolungamento del prelievo venatorio della specie **Beccaccia** fino al 20 gennaio 2020, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020;

e) autorizza illegittimamente l'apertura della caccia alla **Volpe** a decorrere dal 20 settembre, sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l'ausilio di cani;

f) autorizza illegittimamente il prelievo venatorio delle specie **Pavoncella e Moriglione**;

g) prevede illegittimamente la liberazione con successivo abbattimento delle specie **Starna e Fagiano** nelle aziende agro-venatorie;

h) autorizza illegittimamente il prelievo delle “*diverse forme fenotipiche*” del **Cinghiale** (*Sus scrofa*), ossia di animali vaganti non riconducibili alla “fauna selvatica”.

**Nel merito**, accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato nelle parti denunciate a mezzo del presente ricorso, disponendone l'annullamento **anche ai fini dei relativi effetti conformativi sull'operato della P.A. e degli eventuali effetti risarcitori** che le associazioni ricorrenti si riservano sin da ora di azionare innanzi alle sedi giudiziarie competenti, sussistendone all'evidenza l'interesse (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013; Corte dei Conti, Sez. I Centrale d'Appello, n. 248/2018).

Con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa,

di valore indeterminabile, è assoggettata al contributo ordinario nella misura di € 650,00.

Palermo, 18 agosto 2020.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

**ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE**

I sottoscritti procuratori e difensori, nell'interesse dell'Associazione **LEGAMBIENTE SICILIA APS, WWF ITALIA ONLUS e L.I.P.U. ODV**

**premess**

- che dev'essere ancora fissata dalla S.V. l'udienza di trattazione in camera di consiglio della istanza di sospensione proposta unitamente al presente ricorso;

**considerato**

- che sussistono fondati motivi di estrema gravità ed urgenza, scaturenti dagli effetti pregiudizievoli ed irreparabili che deriverebbero dall'illegittimo esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio regionale in regime di preapertura, tali da non consentire la dilazione fino alla data della prossima Camera di Consiglio di codesto onorevole TAR (Sez. II, 24 settembre 2020);

- che tali fondati ed indifferibili motivi sono costituiti dall'irreparabile danno al patrimonio faunistico ed ambientale che si

determinerebbe per effetto della esecuzione del provvedimento impugnato nell'intero territorio regionale, e specificamente in dipendenza delle seguenti disposizioni (cfr. artt. 4, 5, 8, 9, e 11 - All. "A" del decreto impugnato):

a) autorizza illegittimamente la "*preapertura*" della stagione venatoria **di ben n. 4 giornate**, e precisamente nei giorni 2, 6, 12 e 13 settembre 2020, per le specie **Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Tortora e Coniglio selvatico**;

b) autorizza illegittimamente "*l'apertura generale*" della stagione venatoria **a far data dal 20 settembre anziché dal 1° ottobre 2020**;

c) autorizza illegittimamente non solo il prelievo venatorio anticipato del **Coniglio selvatico** nei giorni 6 e 10 settembre 2020, ma anche l'apertura generalizzata della caccia allo stesso **Coniglio selvatico** a decorrere dal 20 settembre 2020, in assenza dei necessari censimenti aggiornati ed in tutti gli AA.TT.CC., consentendo altresì l'uso del furetto;

d) prevede illegittimamente il prolungamento del prelievo venatorio della specie **Beccaccia** fino al 20 gennaio 2021, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020;

e) autorizza illegittimamente l'apertura della caccia alla **Volpe** a decorrere dal 20 settembre 2020, sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l'ausilio di cani;

f) autorizza illegittimamente il prelievo venatorio delle specie **Pavoncella e Moriglione**;

g) prevede illegittimamente la liberazione con successivo abbattimento delle specie **Starna** e **Fagiano** nelle aziende agro-venatorie;

h) autorizza illegittimamente il prelievo venatorio delle “*diverse forme fenotipiche*” di **Cinghiale** (*Sus Scrofa*), ossia di animali vaganti non riconducibili alla “fauna selvatica”;

tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede

**VOGLIA LA S.V. ILL.MA**

a norma dell’art. 56 C.P.A. e sussistendo i presupposti di legge, disporre con decreto emesso *ante causam* la sospensione degli effetti dell’impugnato atto, quale misura cautelare provvisoria sino alla data della prossima Camera di Consiglio.

Palermo, 18 agosto 2020.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Io sottoscritto *Avv. Nicola Giudice* , C.F. GDCNCL61T26G273U, nato a Palermo il 26 dicembre 1961, in qualità di difensore delle associazioni LEGAMBIENTE SICILIA e WWF ITALIA e LIPU

**ATTESTO**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica che precede del ricorso è conforme all'originale, sottoscritto digitalmente in mio possesso.

Palermo, 18 agosto 2020.

*AVV. NICOLA GIUDICE*